



## Consiglio

### COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **88** del **28/09/2017**

**Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e sue modificazioni. Ricognizione delle partecipazioni possedute e individuazione delle misure da adottare.**

Adunanza ordinaria del 28/09/2017 ore 15:30 seduta pubblica.  
Il presidente Ilaria Santi dichiara aperta la seduta alle ore 15,43.

Risultano presenti al momento della votazione i seguenti 25 consiglieri:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Alberti Gabriele	X	-	Bartolozzi Elena	X	-
Benelli Alessandro	-	X	Berselli Emanuele	X	-
Bianchi Gianni	X	-	Calussi Maurizio	X	-
Capasso Gabriele	X	-	Carlesi Massimo Silvano	X	-
Ciardi Sandro	X	-	De Rienzo Filippo Giovanni	X	-
Garnier Marilena	-	X	Giugni Alessandro	-	X
La Vita Silvia	X	-	Lombardi Roberta	X	-
Longo Antonio	-	X	Longobardi Claudia	X	-
Mennini Roberto	X	-	Milone Aldo	X	-
Mondanelli Dante	-	X	Napolitano Antonio	X	-
Pieri Rita	X	-	Rocchi Lorenzo	X	-
Roti Luca	X	-	Santi Ilaria	X	-
Sanzo' Cristina	X	-	Sapia Marco	X	-
Sciumbata Rosanna	X	-	Silli Giorgio	-	X
Tassi Paola	X	-	Tropepe Serena	X	-
Vannucci Luca	-	X	Verdolini Mariangela	X	-

Presiede il Presidente del Consiglio Ilaria Santi , con l'assistenza del Vice Segretario Generale Giovanni Ducceschi.

Assistono alla seduta i seguenti assessori :

Faggi Simone, Ciambellotti Maria Grazia, Toccafondi Daniela, Faltoni Monia, Mangani Simone

(omissis il verbale)

**Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e sue modificazioni. Ricognizione delle partecipazioni possedute e individuazione delle misure da adottare.**

### **Il Consiglio**

Vista la D.C.C. n. 19 del 31/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 51 del 14/02/2017 con la quale è stato approvato il Peg e Piano della performance 2017-2019;

Considerato quanto segue.

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Ai sensi del predetto T.U. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Il Comune quindi, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a

supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, in alternativa, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Per effetto dell'art. 24 T.U., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve per questo provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del Decreto 175/2016, individuando quelle che devono essere oggetto di razionalizzazione, ovvero di interventi di dismissione tramite recesso, di fusione, di cessione della quota o messa in liquidazione della società;

Ai fini di cui sopra devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. ossia di un *“piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione”* le partecipazioni:

1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;

2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio

d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Sono state pertanto valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato. A tale proposito si richiamano le motivazioni sulla necessità di mantenimento delle ricognizioni approvate con Delibera di Consiglio n. 9/2009 e Delibera di Consiglio n. 13/2015, confermandone i contenuti per quanto ancora attuali.

Tenuto conto quindi del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente, l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e alle prescrizioni delle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, secondo quanto indicato nella Relazione tecnica allegata alla presente sub "A" a farne parte integrante e sostanziale, che evidenzia la sussistenza o meno dei requisiti per il legittimo mantenimento;

L'esito della ricognizione effettuata risulta inoltre anche nell'allegato B (schede) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto conformemente alle indicazioni della deliberazione 19/SEZAUT/2017 della Corte dei Conti, ad oggetto "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, Dlgs 175/2016";

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U., occorre individuare quali siano le partecipazioni rispetto alle quali è necessario un intervento, entro un anno dalla approvazione della ricognizione, e quindi dall'adozione della presente delibera;

Ritenuto che gli interventi da realizzare devono essere individuati perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Preso atto che gli atti deliberativi aventi ad oggetto gli assetti societari del gruppo pubblica amministrazione sono adottati dal Consiglio comunale secondo il combinato disposto dagli

artt. 7, c. 1, e 10, T.U.;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Delibera di Consiglio 13/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U. e richiamati i risultati dallo stesso ottenuti, ovvero il recesso del Comune di Prato dalle seguenti società:

Pangloss scarl,

MPS - Capital Services – Banca per le Imprese Spa;

Banca Etica Spa

Considerato che è ancora in corso l'iter per il recesso del Comune di Prato da Fidi Toscana Spa, e riconfermata la volontà, già espressa nel primo piano operativo di razionalizzazione approvato con DCC 13/2015, di non mantenere la quota di partecipazione nella medesima Fidi Toscana Spa, ma di recedere dalla detta società;

Considerato che dall'esito della ricognizione risulta necessario provvedere ad un intervento di razionalizzazione su Politeama Spa, per la non sussistenza dei requisiti di cui all'art. 20 comma 2) lett.b (numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori) e dell'art. 20 comma 2 lettera d) come applicato in via transitoria ex art. 26 comma 12 quinquies (limite del fatturato medio sul triennio) del Dlgs 175/2016, come meglio specificato in allegato A e B parte integrante e sostanziale del presente atto, e che tale intervento consiste nell'avvio di un percorso di aggregazione;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio 14.09.2017, in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile del Servizio Finanze e tributi in data 18.09.2017, in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare n. 2 "Sviluppo economico, finanze, patrimonio, politiche comunitarie" in data 25.09.2017;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il seguente esito:

**Presenti 25**

**Favorevoli 18** Santi, Sanzò, Sapia, Carlesi, Tropepe, Rocchi, De Rienzo, Alberti, Calussi, Sciumbata, Bianchi, Tassi, Bartolozzi, Roti, Napolitano, Longobardi, Lombardi, Mennini,

**Contrari 7** Berselli, Pieri, Ciardi, Milone, La Vita, Capasso, Verdolini.

**APPROVATA**

**Delibera**

**I.** di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegati A e B alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

**II.** di individuare gli interventi di mantenimento o di razionalizzazione per le motivazioni espresse nella relazione tecnica allegato A e allegato B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**III.** di dare indirizzo per la realizzazione degli interventi richiesti dal D.Lgs 175/2016 rispetto alla società Politeama Spa, ponendo in essere tutte le azioni propedeutiche e funzionali al percorso di aggregazione di Politeama Spa con altro ente culturale;

**IV** che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

**V.** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l'urgenza, pone in votazione l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

**Presenti 25**

**Favorevoli 18** Santi, Sanzò, Sapia, Carlesi, Tropepe, Rocchi, De Rienzo, Alberti, Calussi, Sciumbata, Bianchi, Tassi, Bartolozzi, Roti, Napolitano, Longobardi, Lombardi, Mennini,

**Contrari 7** Berselli, Pieri, Ciardi, Milone, La Vita, Capasso, Verdolini.

Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

**(omissis il verbale)**

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Vice Segretario Generale Giovanni  
Ducceschi

Il Presidente del Consiglio Ilaria Santi